



COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

*Piazza Levi n. 12 – 15011 ACQUI TERME. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA
00469220065*

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI BABY PARKING PRESSO IL CENTRO
COMUNALE DI PIAZZA DON DOLERMO

Capitolato d'Oneri

**Categoria di servizio: Cat. 25 (Servizi sanitari e sociali), CVP 85312110-3 (servizi centri diurni per bambini) e
85320000-8 (servizi sociali)**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 24 MARZO 2017

TITOLO I°: SERVIZIO DEL BABY PARKING

- ART. 1** **Oggetto della concessione, utilizzo dell'immobile sede del baby parking valore complessivo del servizio, assenza di interferenze.**
- ART. 2** **Durata della concessione, consegna sotto riserva di legge, eventuale proroga tecnica ed importo a base di gara.**
- ART. 3** **Forma dell'appalto, Valore stimato della Concessione ed obbligo del sopralluogo.**
- ART. 4** **Pagamenti**
- ART. 5** **Tipologia del servizio richiesto**
- ART. 6** **Caratteristiche peculiari del servizio e del personale**
- ART. 7** **Codice di comportamento e tutela dei minori.**
- ART. 8** **Rapporto adulto/bambino ed ulteriori disposizioni del personale.**
- ART. 9** **Destinazione ed utilizzazione dell'immobile**
- ART. 10** **Funzionamento ed orari**
- ART. 11** **Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili**
- ART. 12** **Somministrazione alimenti**
- ART. 13** **Divieto di subappalto**
- ART. 14** **Obbligo delle parti**
- ART. 15** **Risoluzione del contratto**
- ART. 16** **Revoca del concessione**
- ART. 17** **Cauzioni , garanzie e polizze assicurative**
- ART. 18** **Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio**
- ART. 19** **Penalità**
- ART.20** **Clausola CONSIP**
- ART.21** **Obblighi di riservatezza**
- ART.22** **Oneri e spese contrattuali**
- ART.23** **Tracciabilità flussi finanziari**

TITOLO II°:

ART.25 **GRIGLIA OFFERTA**

ART.26 **Disposizioni finali.**

TITOLO I

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BABY PARKING

Art.1 - Oggetto della concessione, utilizzo dell'immobile sede del Baby Parking, valore complessivo del servizio, assenza di interferenze.

1. Oggetto della concessione è la gestione del "Centro di custodia oraria" comunemente indicato come "Baby Parking", il quale ha una capienza strutturale autorizzata di un numero massimo di 25 bambini, in età compresa fra i 13 mesi e 6 anni (possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza), istituito dal Comune di Acqui Terme negli anni 2000 con uno specifico finanziamento della Regione Piemonte nell'ambito dell'accordo di programma del 30/10/97 per il rilancio del termalismo acquese.
2. L'Amministrazione Comunale intende affidare in regime di concessione – ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 - il servizio da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di seguito riportate, all'interno della struttura di proprietà comunale, ubicata in Piazza Don Dolermo (Ex Caserma Cesare Battisti).
3. Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, l'attività educativa, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la pulizia delle strutture e gli oneri per la sicurezza, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato.
4. In quanto Concessione, il corrispettivo a favore del Concessionario, per l'attività di gestione del centro di custodia oraria, consiste unicamente nel diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente, il servizio attraverso la remunerazione direttamente dall'utenza. Con l'incasso delle tariffe a carico delle famiglie, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere e non può pretendere, né avere diritto per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, nuovi o maggiori compensi.
5. Il Concessionario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente capitolato, che contiene quindi tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente nell'offerta presentata dai concorrenti.
6. Il Concessionario dovrà, altresì, eseguire il servizio garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel Capitolato d'oneri nel suo complesso.
7. Per il presente servizio NON sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri riferiti a rischi interferenziali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad €. 0,00 (euro zero/00 cent.mi).

Art. 2 – Durata della concessione, consegna sotto riserva di legge, eventuale proroga tecnica ed importo a base di gara.

- 1.La durata della concessione è fissata contrattualmente in anni 8/(otto)/a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 2.L'Amministrazione concedente, a seguito del provvedimento di aggiudicazione si riserva di consegnare in via d'urgenza ex art.32 comma 8 D.lgs n.50 /2016 il contratto di concessione.

3. E' facoltà dell'Amministrazione concedente, nelle more dell'espletamento della nuova gara, stabilire una proroga per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi 6, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato. In questo caso, il concessionario è tenuto a proseguire la concessione oltre il termine di scadenza alle medesime condizioni, qualora l'Amministrazione concedente comunichi al medesimo della volontà di avvalersi della suddetta facoltà.

4. **L'importo posto a base di gara** su cui i concorrenti dovranno effettuare l'offerta economica **al rialzo** è il canone annuale minimo richiesto dal Comune di Acqui Terme al Concessionario stimato in **Euro 1.200,00** (Euro milleduecento/00) (inclusi oneri di legge, se dovuti) . Il canone viene richiesto per l'utilizzo dei locali e degli arredi (debitamente inventariati) e delle utenze accessorie (teleriscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.) da corrispondere con le modalità indicate al successivo articolo 4. A partire dal secondo anno di concessione, tale canone potrà essere aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT avendo come riferimento l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (confronto dodici mesi precedenti).

ART.3 -Forma dell'appalto, Valore stimato della Concessione ed obbligo del sopralluogo

1. Categoria di servizio: Cat. 25 (Servizi sanitari e sociali), CVP 85312110-3 (servizi centri diurni per bambini) e 85320000-8 (servizi sociali). Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, ed al fine di consentire la quantificazione dell'importo relativo al contributo a favore dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nonché per definire l'importo delle garanzie previste dal Codice degli appalti e delle concessioni, il valore stimato della Concessione è pari ad Euro **450.000,00 per l'intero periodo contrattuale (8 anni) derivante dal valore medio dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività. Si precisa che il valore così stimato in via presuntiva è senza alcuna garanzia di conseguimento.**

2. La concessione verrà affidata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal bando di gara e dal presente capitolato d'oneri. Trattandosi di servizi (sociali) con valore inferiore ai 750.000,00, la suddetta rientra nell'ambito di applicazione del regime sottoglia. L'appalto verrà effettuato ai sensi del combinato disposto dell'art.36 e dell'art.60 del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni) attraverso procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice degli appalti e delle concessioni, secondo i criteri specificati al successivo art.25. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per eventuale carenza qualitativa delle offerte presentate o per altre valide motivazioni sopravvenute. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè ritenuta congrua e conveniente; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3. Ai fini di una più puntuale predisposizione della proposta progettuale e dell'offerta economica, gli operatori economici concorrenti debbono effettuare il sopralluogo presso i locali del baby parking situato in Piazza Don Dolermo. Le modalità saranno dettagliatamente specificate nel bando e disciplinare di gara.

ART.4 -Pagamenti

1. I pagamenti a favore del Concessionario sono direttamente effettuati dall'utenza mediante la corresponsione delle tariffe dal medesimo stabilite. **Il Concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Concedente in caso di ritardati o mancati pagamenti delle tariffe da parte degli utenti.**

2. Il canone mensile di cui al precedente art. 2 dovuto dal Concessionario al Comune di Acqui Terme dovrà essere corrisposto semestralmente a seguito di emissione di regolare fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

ART.5 Tipologia del servizio richiesto

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale (L.448/2001), regionale (DGR.Piemonte n.31-5660/2013), nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

2. In generale, il “Centro di custodia oraria” (C.C.O), comunemente indicato “Baby Parking” dovrà offrire:

- a) un servizio socio-educativo-ricreativo atto ad accogliere e quindi a custodire minori non in età di scuola dell’obbligo; capace di favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini e bambine, nonché la possibilità di socializzazione, tramite la realizzazione di occasioni di gioco, di interazione e condivisione con i pari, attraverso l’offerta di stimoli relazionali che facilitano l’incontro sociale e il rinforzo delle autonomie proprie dell’età in oggetto.
- b) un luogo di vita per i bambini in grado di proporre e garantire risposte flessibili differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.

Art. 6- Caratteristiche peculiari del servizio e del personale

1. Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 31-5660 del 16 aprile 2013 “*Servizio per la prima infanzia denominato centro custodia oraria. Aggiornamento standard minimi strutturali ed organizzativi*”.
2. Il funzionamento è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
3. **Costituisce motivo di risoluzione del contratto non fornire fin dal primo giorno di orario di servizio un numero sufficiente di educatori e ausiliari in base agli standard della Regione Piemonte.**
4. *L’organico preposto* per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà necessariamente assicurare quanto segue:
 - a) personale addetto al servizio organizzativo, di assistenza e di supporto, che funga da “agente socializzante”, alla vita del bambino. Tale personale addetto al servizio “C.C.O” deve essere in possesso di uno dei titoli professionali elencati all’art. 4 comma 1, Allegato A, della DGR n. 28-9454 del 26/05/2003 così come modificato dalla successiva DGR. Piemonte n.13-2738 del 2/5/2006, mentre il personale ausiliario presente nel Baby Parking deve avere conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.
 - b) il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini;
 - c) nel caso in cui il C.C.O. ospiti più di 3 bambini lattanti, occorre avere un operatore qualificato, appositamente dedicato a tale gruppo, in aggiunta agli operatori già presenti per l’intero servizio;
 - d) la sostituzione tempestiva delle assenze del personale;

- e) personale educativo regolarmente formato secondo quanto disposto dalla normativa regionale, formazione, da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio;
- f) tra il personale deve essere individuato un **responsabile del servizio**.; detto responsabile del servizio dovrà possedere i requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguati. Il responsabile operativo sarà il referente unico del Concessionario per il Comune e dovrà rapportarsi con il responsabile comunale.
- g) gli standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di Baby Parking;
- h) l'osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. La formazione e le competenze del personale devono essere comprovate dal curriculum vitae che deve essere trasmesso al concedente prima dell'inizio del servizio.

6. Per l'espletamento del servizio, quindi il Concessionario deve avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto in sede di offerta di gara e dalle normative vigenti in materia e da quanto sopra specificato.

7. Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento delle varie prestazioni necessarie per un corretto funzionamento della struttura sono a completo carico del Concessionario che risponde altresì del servizio prestato da eventuale personale volontario.

Art. 7 - Codice di comportamento e tutela dei minori .

1 Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale del concessionario. **La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in parola sono causa di risoluzione del contratto.**

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 - ter, 600 - quater, 600 - quinquies e 609 - undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 8 - Rapporto adulto/bambino ed ulteriori disposizioni sul personale

1. Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della DGR 31-5660 del 16.04.2013 e comunque in base alla normativa regionale dei micro nido.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

3. Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

4. Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

5. Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. i. L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque controversia che debba eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, durante l'esecuzione del servizio, alla sua conclusione o in caso di sospensione del contratto.

6. Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche.

Art.9 - Destinazione e utilizzo dell'immobile

1. L'immobile di Acqui Terme – Piazza Don Dolermo (Ex Caserma Cesare Battisti) è concesso in uso esclusivo al Concessionario e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività socio-educative-ricreative di BABY PARKING durante il normale orario di servizio.
2. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o a pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
3. Al momento della consegna della struttura verrà effettuata una verifica in contraddittorio, di cui sarà redatto apposito verbale, per verificare lo stato della stessa, degli arredi e delle attrezzature. A fronte della verifica, il concessionario dovrà dichiarare quali arredi ed attrezzature intende conservare e quali intende sostituire, in quanto non ritenuti idonei. A sua cura e spese dovrà provvedere all'allontanamento dalle loro sedi dei suddetti beni, in luogo che verrà indicato dall'Amministrazione e alla loro sostituzione e/o integrazione. Eventuali integrazioni per quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al concessionario.
4. E' fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di Baby Parking o ad attività ad esso correlate intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. E' fatto, inoltre, espresso divieto di sub locare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l'immobile ad altri.
5. In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.
6. Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del c.c.

7. Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.
8. Per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il Concessionario si obbliga all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'immobile nello stato di consegna. *Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal concessionario dovranno essere effettuati a regola d'arte.*
9. Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha l'obbligo di vigilare sul corretto uso dei locali e delle attrezzature e dei giochi, segnalando tempestivamente all'Amministrazione guasti e inconvenienti che richiedano l'intervento di tecnici comunali nell'ambito della manutenzione straordinaria a carico del comune.
10. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
11. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Art. 10 - Funzionamento ed orari

1. Il Centro di Custodia Oraria "Baby Parking" può funzionare tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.
2. La permanenza del bambino in tali strutture non può superare le 5 ore consecutive, che possono essere reiterate nella medesima giornata, con un'interruzione minima di almeno 1 ora.
3. L'orario di presenza dei bambini (entrata ed uscita) deve essere annotata sul registro delle presenze.

Art. 11 - Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili

1. Il Concessionario garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.

Art. 12 - Somministrazione alimenti

1. Il servizio di centro di custodia oraria "Baby Parking" è *privo del servizio mensa* e presso lo stesso è fatto divieto di preparare e somministrare in loco alimenti;
2. Nel servizio è possibile somministrare alimenti, preparati e/o forniti dai genitori, unicamente alle seguenti condizioni:
 - La richiesta deve essere valutata dal responsabile del C.C.O. e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;
 - Gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;
 - Deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;
 - Il servizio di custodia deve seguire procedure corrette per la conservazione dei cibi;
 - Gli alimenti, su mandati del genitore, possono essere forniti da aziende esterne, regolamentate registrate/riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Art. 13 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

Art. 14 - Obbligo delle parti

1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

- a) la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di Baby Parking;
- b) le coperture assicurative dell'immobile da incendio e furto di beni di proprietà comunale;
- c) il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento) che saranno costantemente monitorate;
- d) la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi e delle attrezzature inventariate.

2. Oneri a carico del concessionario:

Ribadendo che il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in particolare provvede a garantire:

- a) la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
- b) l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- c) ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- d) idonea assicurazione al personale ed alla giovane utenza;
- e) la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a proprio carico;
- f) la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione;
- g) il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
- h) la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti, ecc...);
- i) la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature e ai locali occupati, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
- j) ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
- k) l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- l) l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Art. 15 – Risoluzione del contratto-

1. Il Comune di Acqui Terme ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione inviata con posta certificata, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta concessionaria sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

— come da precedente art.6 non fornire fin dal primo giorno di orario di servizio un numero sufficiente di educatori e ausiliari in base agli standard fissati dalla Regione Piemonte con delibera DGR n.31-5660/2013;

— arbitrario abbandono o sospensione o interruzione - non dipendente da cause di forza maggiore - da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

— cessazione dell'attività o fallimento/ liquidazione coatta/concordato preventivo/ dell'affidatario;

— perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;

— in caso di cooperativa sociale, cancellazione dall'Albo Regionale;

— mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17 nei casi di incameramento della stessa;

— eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;

— quando il concessionario subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 13;

— inosservanza delle norme di legge relative al personale e dei collaboratori/volontari.

— inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato ivi compreso quanto disposto dal precedente art.7..

2. Il Comune di Acqui Terme ha il diritto inoltre di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicarsi con posta certificata:

— gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;

— adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;

— violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

— mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative, a seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale;

— in ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Comune di Acqui Terme ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso al nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per il servizio.

6. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti - senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

Articolo 16 - Revoca della concessione

1. Fermo quanto previsto negli articoli che precedono, il Comune di Acqui Terme si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, al verificarsi di circostanze che rendono non opportuna la sua prosecuzione e, comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, oppure per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario. In tal caso all'affidatario competerà esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

2. L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con Posta Elettronica Certificata. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

ART. 17 Cauzioni , garanzie e polizze assicurative

1. Cauzione provvisoria

A garanzia dell'offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e del presente paragrafo, che dovrà essere incondizionata ed avere le seguenti caratteristiche:

- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- essere rilasciata per un importo pari al 2% del valore stimato della concessione relativo all'intero periodo contrattuale e cioè un importo di Euro 9.000,00
- può, a scelta del contraente essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente..

La garanzia prestata dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione ex 93 c.8 D.Lgs.50/2016 dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario, per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 D.Lgs.50/2016 l'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo la disciplina ivi indicata.

2. Cauzione definitiva

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva, pari al 10% del valore massimo della concessione, vale a dirsi

Euro 45.000,00. Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovrà essere valida per tutta la durata del contratto più mesi sei.

Alia garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune di Acqui Terme che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Nei corso di esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario si impegna ad integrare la cauzione nel caso in cui il Comune abbia dovuto valersene in tutto o in parte.

Il deposito cauzionale sarà vincolato e sarà restituito alla concessionaria solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. Responsabilità e polizze assicurative

Come precisato nei precedenti articoli, la concessionaria è la sola responsabile, sia sotto il profilo civile sia penale, dei danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione del servizio.

La concessionaria è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Polizza infortuni: per gli utenti frequentanti i servizi svolti nei locali. Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura idonea a evitare danni alla struttura, alle persone o alle cose fermo restando che il risarcimento degli stessi, qualora si verificano, rimane a suo completo carico.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- b) l'inclusione della responsabilità derivante alla ditta aggiudicataria e agli addetti della medesima (responsabilità civile personale) per l'attività di pulizia dei locali compresi i danni provocati ai locali e alle cose di proprietà dell'amministrazione comunale o di terzi ivi esistenti e che la ditta aggiudicataria abbia in consegna e/o gestione;
- c) L'esistenza di tale polizza non libera la Concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

3. Il responsabile per l'Amministrazione Comunale viene identificato nel Funzionario dell'Ufficio Commercio.

Art. 19 – Penalità

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo pec, alla Concessionaria, che dovrà entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, il Comune deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali.

Art.20 Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità del Concessionario ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Art. 21 – Obblighi di riservatezza

Il Concessionario dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dal Comune per l'esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.

Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Art. 22 - Oneri e spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le eventuali spese di pubblicità ex art.216 D.lgs n.50/2016.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 24 - Controversie – Foro competente

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in merito. In assenza di una soluzione concordata la controversia sarà demandata al competente Foro di Alessandria.

TITOLO II

ART.25 GRIGLIA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1 La Concessione verrà aggiudicata a favore dell'operatore economico che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato ed essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi ivi previsti, avrà presentato l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

2.L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice tecnico consultiva, nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse in base alle componenti tecnico-qualitative dell'offerta come individuate di seguito:

A) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30

B) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70

3.Le modalità di presentazione dell'offerta sono descritte negli atti di gara, ai quali si rimanda. Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di quello tecnico ottenuto:

P offerta = P valutazione economica + P valutazione tecnica

A. Criteri di valutazione dell'offerta economica max punti 30

All'offerta economica più alta verrà assegnato il punteggio massimo pari a 30 vale a dire la migliore percentuale unica di rialzo che il concorrente si impegna ad effettuare sull'importo a base d'asta del canone. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale rispetto all'offerta più alta.

Esempio :

Offerta più alta	punti 30
Altre offerte	punti dati dal calcolo $(30 \text{ punti} \times \text{importo offerta}) / \text{importo offerta più alta}$

b. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" max punti 70

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e suddivisa in paragrafi definiti, ognuno dei quali incentrato sulle voci individuate nella griglia dei criteri, attraverso cui la Commissione

effettuerà la comparazione e la valutazione delle offerte tra i concorrenti per l'attribuzione dei relativi punteggi:

a) un progetto educativo e uno schema organizzativo max punti 70 che l'impresa concorrente intende approntare. Tale progetto, corredato da qualsivoglia documentazione il concorrente intenda produrre, dovrà essere esaurientemente esposto in modo da consentire una valutazione delle capacità progettuali e organizzative, dando evidenza dell'impiego di risorse adeguate e della coerenza tra finalità, obiettivi educativi, indicazioni pedagogiche, aspetti organizzativi.

La commissione valutatrice valuterà il progetto assegnandovi un punteggio sino ad un massimo di 70 punti tenendo conto di:

- aspetti organizzativo/gestionali per un massimo di punti 25,
- indicazioni pedagogiche per un massimo di punti 20,
- criteri di programmazione e coordinamento per un massimo di punti 15,
- rapporti con le famiglie e valutazione della soddisfazione per n massimo di punti 10,

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

2. Il concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Acqui Terme, li

**IL DIRIGENTE UFFICIO COMMERCIO
Dott.ssa SCIUTTO MARIA PIA**